

2 Gennaio 2014, ore 09:14

La GUIDA del Quotidiano IPSOA

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Nella sua concreta attuazione, il D.Lgs. n. 231/2007 prevede una serie di adempimenti esecutivi a carico del professionista: adempimenti che devono essere conformati, sin dal momento in cui il professionista riceve l'incarico, alla tipologia del cliente nonché dalla prestazione professionale da quest'ultimo richiesta.

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato, Marta Anna Belgiovine - Dottore di ricerca in diritto privato, responsabile Centro St

Gli adempimenti introdotti dal D.Lgs. n. 231/2007 hanno indubbiamente dato vita ad una procedura particolarmente articolata che non si limita più alla mera verifica dell'identità del cliente, bensì prevede anche il **monitoraggio costante** nel corso della realizzazione dell'operazione richiesta. Dunque, l'attività di verifica perde il carattere di istantaneità, diventando un articolato *iter* parallelo all'intero svolgimento del rapporto professionale.

Ambito applicativo

È necessario *in primis* - ai fini della definizione dell'ambito applicativo - identificare le nozioni di **operazione** e di **prestazione professionale**, così come previste dall'art. 1 del decreto.

Per **prestazione professionale** si intende l'attività svolta da professionisti e revisori contabili (articoli 12 e 13, D.Lgs. n. 231/2007) che si presume avrà una certa durata; diversamente l'**operazione** consiste in un'attività che si realizza mediante una prestazione professionale e che è finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale.

In altre parole, ai fini dell'applicazione del disposto normativo, è necessario che la prestazione comporti un'equivocabile modifica della situazione patrimoniale o finanziaria del cliente. Detta prestazione ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore indeterminato o indeterminabile o di un valore pari o superiore a 15.000 euro. Si precisa, altresì, che l'insorgere dell'obbligo di adeguata verifica scatta qualora il valore dell'operazione risulti da un **unico atto** ovvero da **più atti tra loro collegati** (c.d. **operazione frazionata**). In ogni caso, si procede con l'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica, ogniquale volta vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero quando vi siano dubbi relativamente alla veridicità o all'adeguatezza dei dati precedentemente reperiti.

Non tutte le operazioni di tal valore e/o di tal natura, però, comportano l'obbligo di adeguata verifica della clientela. Vi sono infatti operazioni, specificamente previste (art. 12 comma 3) che non rientrano nell'ambito di applicazione del disposto quali:

- la mera attività di **redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni** derivanti da obblighi fiscali (per cui non sussiste l'obbligo di verifica e di registrazione della clientela, ma il professionista è comunque obbligato a segnalare l'eventuale operazione sospetta) e
- gli adempimenti in materia di **amministrazione del personale** (legge n. 12/1979).

Modalità di adempimento

Il professionista o il responsabile del procedimento ad esso delegato ha l'onere di effettuare l'adeguata verifica della clientela ex art. 18, D.Lgs. n. 231/2007. L'**identificazione** deve avvenire in presenza del cliente nel momento in cui è conferito l'incarico di svolgere la prestazione professionale ovvero al momento dell'esecuzione della stessa.

Ebbene, la norma in commento prevede una serie di attività finalizzate a:

- 1) verificare l'**identità del cliente** mediante carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, permesso di soggiorno, tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato in corso di validità;
- 2) identificare il **titolare effettivo**;
- 3) **monitorare il rapporto** nel corso dello svolgimento dell'intera prestazione professionale. Detto obbligo che rappresenta la novità rispetto alla precedente disciplina, prevede non solo l'acquisizione di tutte le informazioni contestualmente allo svolgimento del rapporto, ma anche la verifica della compatibilità delle informazioni reperite (quindi della conoscenza che il professionista ha del cliente) con la prestazione professionale: quanto precisato limita sensibilmente il campo di conoscenza cui è tenuto il professionista riportandolo alla sola prestazione richiesta.

I dati richiesti sono i **dati identificativi** intendendo per tali: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione. Per soggetti diversi dalla persona fisica sono dati identificativi: la denominazione, la sede legale e la partita IVA.

Nel caso in cui il cliente sia una società o un ente, è necessario verificare l'esistenza del potere di rappresentanza. L'art. 19, lettera b), del decreto in esame, inoltre, specifica che per l'identificazione e la verifica del **titolare effettivo** si impone per le persone giuridiche, i trust e i soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere struttura di proprietà e controllo del cliente. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, così come espresso nel comma 2 dello stesso articolo, il professionista può far ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo. È bene ricordare che, sulla base del decreto correttivo, il beneficial owner è rappresentato:

- a) dalla persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività;
- b) in caso di entità giuridica, dalla persona o dalle persone fisiche che o possiedono o controllano tale identità oppure ne risultano beneficiari.

In altre parole per titolare effettivo si intende:

- in caso di **società**:
 - a) la persona fisica o le persone fisiche che possiedono o controllano un'entità giuridica attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale;
 - b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.
- in caso di **entità giuridiche quali le fondazioni**, e di istituti giuridici quali i **trust** che amministrano e distribuiscono fondi:
 - a) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - b) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - c) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Obblighi semplificati

In linea generale, è necessario che il professionista effettui una **preventiva valutazione**, al fine di tarare in maniera adeguata alla situazione concreta la propria attività di verifica. Non solo. Insieme ad un criterio che si appella esclusivamente all'intuito del professionista, vi è l'art. 25 del decreto anticiciclaggio che delinea, contornando i profili oggettivi dell'attività, gli obblighi semplificati di adeguata verifica in presenza di determinate categorie di clienti quali banche, uffici della pubblica amministrazione ovvero per determinate categorie di prodotti quali ad esempio i regimi di pensione obbligatoria o complementare oppure i contratti di assicurazione-vita etc.

Obblighi rafforzati

Nel caso in cui il cliente non sia fisicamente presente oppure il vi sia il sospetto di un più elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o, ancora, il professionista si trovi di fronte ad operazioni o prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in altro Stato comunitario o extracomunitario, è opportuno applicare obblighi rinforzati:

- adottando ogni misura adeguata per stabilire l'**origine del patrimonio e dei fondi** impiegati nell'operazione;
- assicurare un **controllo continuo e rafforzato** della prestazione professionale. Tale controllo va effettuato con maggiore frequenza e con maggiore rigore.

Fascicolo cartaceo e fascicolo cliente

I professionisti hanno l'obbligo di compilare e conservare il **registro cartaceo della clientela** ove vengono registrati i dati anagrafici del cliente. Questo deve essere numerato progressivamente, siglato in ogni pagina, non deve presentare cancellature e/o errori, deve essere tenuto in maniera ordinata e leggibile senza spazi bianchi e abrasioni.

Il fascicolo della clientela va **conservato per 10 anni** dalla conclusione dell'operazione o dalla fine della prestazione professionale continuativa, con l'obbligo a carico del professionista di provvedere all'aggiornamento ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

Copyright © - Riproduzione riservata

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545
Sviluppato da [OS3 srl](#)